

D.d.s. 21 febbraio 2019 - n. 2211
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del
bando anno 2019 per la Misura 11 «Agricoltura biologica»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

POLITICHE AGROAMBIENTALI, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 29 «Agricoltura Biologica» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare e mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008;

Visti i regolamenti UE:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca, e le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/98, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/20147 della Commissione, dell'11 marzo 2017, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE)

n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Preso atto che la Giunta Regionale con Deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia a seguito della Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018)5830 del 30 agosto 2018, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 CCI2014IT06RDRP007;

Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia comprende tra le Misure attivate la citata Misura 11 «Agricoltura Biologica», articolate in operazione 11.1.01 e operazione 11.2.01, in attuazione dell'art. 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la comunicazione via e_mail del 6 febbraio 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G della d.g.r. n.6642 del 29 maggio 2017;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando della Misura 11 a valere sull'annualità 2019 di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A ad H, parte integrante del presente atto, comunicato via e_mail in data 11 febbraio 2019;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui le operazioni che compongono la Misura 11 «Agricoltura Biologica», aggiornato da ultimo con il d.d.u.o.n. 13415 del 21 settembre 2018;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Misura 11 «Agricoltura Biologica» per l'anno 2019 attraverso uno specifico bando di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A ad H, composto di n. 98 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per le nuove domande (domande di sostegno) a valere sul presente bando ammontano ad € 7.000.000 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Politiche agroambientali, uso e tutela del suolo agricolo, individuate dalla d.g.r.n. XI/294 del 28 giugno 2018;

Vista la l.r.n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei Dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare il bando anno 2019 della Misura 11 «Agricoltura Biologica» di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A ad H, composto di n. 98 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che la spesa a valere sul presente bando, pari a € 7.000.000, graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it - sezione bandi e www.psr.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Roberto Carovigno



Regione
Lombardia

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA

SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

ALLEGATO 1 BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (INIZIALI) E PAGAMENTO ANNO 2019

INDICE

- 1. FINALITA' E OBIETTIVI**
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 4. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**
- 6. COSA VIENE FINANZIATO**
- 7. CONDIZIONALITA'**
- 8. TERRITORIO DI APPLICAZIONE**
- 9. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI**
- 10. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**
- 11. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**
- 12. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO**
- 13. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**
 - 13.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 13.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 13.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
 - 13.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA
 - 13.5 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA
- 14. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI**

14.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

14.2 ISTRUTTORIA

14.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

14.4 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

14.5 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

15. CONTROLLI

16. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

17. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

18. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

INDICATORI

19. CUSTOMER SATISFACTION

20. RICORSI

21. SANZIONI

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

23. RIEPILOGO TEMPISTICHE

24. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

CONTATTI

25. GLOSSARIO

Il presente bando regola per l'annualità 2019 l'applicazione della Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di sostegno (iniziali) e di pagamento.

Secondo quanto disposto con il bando anno 2018 Misura 10- sottomisura 10.1 (D.d.S. n. 3564/2018 paragrafo 9.3) e s.m.i. non sono possibili trasformazioni impegno da Misura 10 a Misura 11.

1. FINALITA' E OBIETTIVI

La Misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico.

Tra gli obiettivi vi è anche un minore sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, favorisce la diversificazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta il benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.

Considerate le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020, definite all'art. 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della Misura 11 contribuiscano al soddisfacimento delle seguenti priorità e Focus Area:

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

Focus Area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Priorità 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

Focus Area:

- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale in quanto favorisce la biodiversità e riduce la banalizzazione del paesaggio.

Inoltre le rotazioni colturali, aumentando la struttura e la fertilità del suolo contribuiscono all'obiettivo dell'adattamento climatico in quanto rendono il terreno agricolo più stabile e meno vulnerabile ai fenomeni atmosferici estremi.

Infine l'utilizzo di fertilizzanti organici e il ridotto impiego di prodotti fitosanitari contribuiscono alla riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'impiego di combustibili fossili e quindi hanno un ruolo positivo anche sulla mitigazione ai cambiamenti climatici.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari¹ alla base del presente bando:

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Titolo III, Capo II, Articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

¹ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- D.lgs n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13" come modificato dagli art. 83 comma 3-bis e 91, comma 1-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto sicurezza), coordinato con le modifiche della Legge di conversione n. 132/2018.
- DM n. 6793 del 18/08/2018 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009"
- DM del 07 giugno 2018 n. 5465 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- DM 9 agosto 2018 n. 7839 Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro. Pubblicazione nella GURI n. 223 del 25/09/2018. (art. 1).
- D.G.R. n. X/5418/2016 "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE".
- D.G.R. n. X/5171/2016 "Approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE".

- DGR n. 1156 del 21/01/2019 Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013.
- D.d.S. n. 16474 del 14 novembre 2018 "Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 della Lombardia. Misura 11 "Agricoltura Biologica": modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi».
- D.d.S. n. 12537 del 4/09/2018 "Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 reg. UE n. 809/2014 relativamente all'operazione 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite, alla sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, alla Misura 11 Agricoltura Biologica, alla sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura2000 e alla sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane."
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 99157 del 20.12.2018.
- Circolare AGEA prot. n.9020 del 4/02/2019 "Domanda Unica pagamenti 2019. Integrazione alle circolari AGEA prot. n. 29058 del 4/4/2018 e prot. n. 49231 dell' 8/06/2018 – paragrafo 2.
- Circolare DG Sanità animale e farmaci veterinari n. 25457 del 7 ottobre 2015 "Applicazione del decreto 1420 del 16 febbraio 2015 – adeguamento BDN pascolamento equidi – indicazioni operative".
- D.D.U.O. n. 101 del 12/01/2011 "Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) in Regione Lombardia".

Con riferimento all'applicazione nazionale e regionale del Regime di Condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013) si rimanda ad emanande disposizioni regionali per l'anno 2019.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione gli imprenditori agricoli, risultanti agricoltori in attività e iscritti come produttori nell'elenco nazionale degli operatori biologici.

Altri specifici e vincolanti requisiti di accesso dei richiedenti sono specificati al successivo paragrafo 11 "Condizioni di ammissibilità".

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della Misura 11 "Agricoltura biologica", per l'intero periodo di programmazione è pari ad € 45.000.000,00.

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande presentate nell'anno 2019 (domande di sostegno/pagamento) è pari a € 7.000.000,00 a valere sul bilancio dell'OPR.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili sulla Misura, per economie di spesa accertate o rimodulazioni finanziarie approvate dalla Commissione UE.

5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Le operazioni di cui al presente bando sono parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, attuativo del reg. (UE) n. 1305/2013 art. 29, cofinanziato con risorse comunitarie (43,12%), nazionali (39,82%) e regionali (17,06%).

Tipologia di aiuto

E' concesso un premio annuale per ettaro di superficie condotta dal beneficiario, presente nel piano culturale grafico del fascicolo aziendale e richiesta a premio.

L'importo dell'indennizzo relativo ad ogni operazione è specificato nell'apposito paragrafo all'interno della descrizione di ogni operazione.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli obblighi e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessità di evitare il doppio finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (c.d. Greening) di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. COSA VIENE FINANZIATO

La Misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al Regolamento CE n. 834/07 e s.m.i. e al regolamento CE n. 889/08 e s.m.i..

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti da:

- a) Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) di cui all'art. 93 e 94 e all'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI, Capo I che riportano gli obblighi di **condizionalità**.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013, richiamati in allegato A, che verranno declinati per l'anno 2019, dalle emanande disposizioni nazionali e regionali.

- b) Pertinenti "**criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima**", di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), disciplinati a livello nazionale dal DM 6465/2018, integrato e modificato a livello regionale con DGR n. 1156/2018. Tali criteri sono descritti in allegato A al presente bando.

- c) **Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** di cui al reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10 e da altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali. I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono descritti nell'allegato A al presente bando.

Si considerano impegni di Misura sia i **criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima**, sia i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** di cui ai precedenti punti b) e c).

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 9 e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

7. CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce i premi collegati alla presente Misura è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

I CGO e le BCAA che costituiscono nel loro insieme la condizionalità, sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in allegato A.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 15 "Controlli".

8. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Non sono ammesse a pagamento superfici ricadenti in altre regioni.

Tali superfici dovranno comunque essere dichiarate in domanda.

9. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 11 è articolata in due operazioni, come segue:

11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"

11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Le operazioni che compongono la Misura 11 prevedono rispettivamente il sostegno alla conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta il passaggio da un sistema intensivo più produttivo ad un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno redditizio, a causa dei rischi legati al limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e alla conseguente perdita o riduzione di produzione.

Le suddette operazioni vengono descritte congiuntamente, evidenziando ove opportuno le differenti condizioni.

9.1 IMPEGNI DELLE OPERAZIONI 11.1.01 “CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA” E 11.2.01 “MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono alla Misura 11 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all’anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Gli impegni di Misura per le operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica” e 11.2.01 “Mantenimento al metodo di agricoltura biologica” sono i seguenti:

- A. Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica**, come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.i, e dal D.M. MIPAAF n. 6793 del 18/08/2018 “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009”, su tutta la SAU aziendale biologica²;
- B.** Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario**, che si conclude con la raccolta delle produzioni. Tale impegno si intende rispettato anche per i nuovi impianti di colture frutticole e viticole seppur non ancora produttivi.

9.1.1 Combinabilità degli impegni della Misura 11

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella catastale e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse.

La Misura 11 è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10 sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-20:

- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”
- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”;

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata all’allegato B.

10. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Ai fini della presente Misura le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente e colture foraggere per aziende zootecniche.

² Si intende tutta la SAU riferita ad unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

GRUPPO COLTURA	Op. 11.1.01 Conversione all'agricoltura biologica (€/ha)	Op. 11.2.01 Mantenimento dell'agricoltura biologica (€/ha)
Seminativi	375	345
Colture orticole	600	540
Colture arboree	900	810
Prato permanente	125	110
Colture foraggere per aziende zootecniche	600	540

La durata del periodo di conversione per i seminativi è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti, è pari a tre anni, così come previsto dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i..

Il premio dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla Misura 11 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo a cui afferiscono, un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato come mantenimento.

Il premio relativo al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento biologico in conversione/mantenimento alla data del 1/1/2019, opportunamente notificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Il premio quindi non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o meno) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

L'allevamento deve essere inserito in una notifica di attività biologica, anche in fase di "conversione", in data antecedente o uguale al 1/1/2019.

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali in questo gruppo coltura.

10.1 collegamenti con il pagamento greening (art.43 del reg. (UE) n. 1307/2013)

La definizione dei premi di Misura 11 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto i premi connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

11. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità alla Misura 11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni per le aziende miste;
- condizioni relative alle superfici e alle colture;
- condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggere per aziende zootecniche”.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

La mancanza anche di una sola delle condizioni è motivo di non ammissione/decadenza della domanda.

11.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di sostegno (iniziale)/pagamento per la Misura 11 i soggetti che soddisfano contestualmente i requisiti di cui ai punti 1 e 2, oppure 1 e 3 di seguito precisati:

1. risultano essere “agricoltore in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (recepite le modifiche dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2393/2017), dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014. A livello nazionale è disciplinata dall’art. 3 del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, dall’art. 1 del DM 9 agosto 2018 n. 7839 e dalla Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 99157 del 20.12.2018.
2. hanno presentato una notifica di attività biologica per l’iscrizione all’elenco nazionale degli operatori biologici entro il 31/12/2018 ed al momento della domanda sono già iscritti a tale elenco;
3. hanno presentato notifica d’attività biologica per l’iscrizione all’elenco nazionale operatori biologici entro il 31/12/2018, al momento della domanda sono in possesso del documento giustificativo rilasciato dall’Organismo di Controllo (ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 6793/2018) ma non risultano ancora iscritti all’elenco sopra citato.

I richiedenti che abbiano soddisfatto le condizioni del presente punto 3 non saranno comunque ammissibili alla Misura qualora la loro iscrizione all’elenco nazionale degli operatori biologici avvenga oltre la data del 30 giugno 2019.

La cancellazione dall’elenco nazionale degli operatori biologici, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

11.2 Condizioni relative alle aziende miste

Le aziende miste sono ammesse ai benefici della Misura 11 solo qualora soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) siano costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da fasce tampone, siepi e filari, strade;
- b) le superfici delle unità di produzione biologica e convenzionale devono essere destinate a colture che non appartengono al medesimo gruppo coltura, di cui al precedente

paragrafo 10; fanno eccezione i prati avvicendati (gruppo coltura seminativi) e i prati permanenti a causa della stretta comunanza dei mezzi di produzione.

Tale criterio deve essere rispettato anche qualora le unità produttive aziendali siano poste in Comuni diversi della Lombardia, anche non contigui, e/o in regioni confinanti.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) si intendono rispettate qualora un'azienda mista sia composta da unità di produzione convenzionali site in Regioni non confinanti, in quanto è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi relativi all'ammissibilità delle aziende miste:

Superfici biologiche	Superfici convenzionali	Ammissibilità domanda Misura 11
Seminativi (es. frumento)	Seminativi (es. mais)	NO
Seminativi (es. soia)	Seminativi (es. medica o altri prati avvicendati)	NO
Colture orticole (es. pomodoro)	Colture orticole (es. cipolla)	NO
Colture arboree (es. melo)	Colture arboree (es. vite)	NO
Colture arboree (es. vite)	Colture arboree (es. vite)*	NO
Seminativi + colture arboree	colture arboree	SI SOLO PER SEMINATIVI
Seminativi	Colture arboree e/o colture orticole	SI
Seminativi e/o colture orticole	Colture arboree	SI
Seminativi (ad esclusione dei prati avvicendati)	Prato permanente	SI
Prato avvicendato	Prato permanente	NO

(*) anche in caso di deroga concessa dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

Si ricorda che l'eventuale acquisizione di superfici convenzionali (da collocare in AU nella domanda) nel corso dell'intero periodo di impegno, configura l'azienda come mista; pertanto anche la domanda di pagamento è soggetta al controllo per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui sopra, pena la decadenza totale della domanda.

11.3 Condizioni relative alle superfici e alle colture

11.3.1. Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2019.

Sono ammissibili a premio:

1. le superfici coltivate dal richiedente con metodo biologico (conversione/mantenimento) dal 1/1/2019 e condotti dal medesimo dal 1/1/2019, come risultante da notifica di attività biologica;

2. le superfici coltivate con metodo biologico (conversione/mantenimento), presenti in notifica attività biologica del richiedente al momento della domanda che derivano da altro agricoltore biologico ma condotte dal richiedente dopo il 1/1/2019.

E' obbligatorio dichiarare in domanda **tutta** la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio.

Le superfici biologiche per le quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

- particelle catastali per le quale il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1 gennaio - 31 dicembre) ad eccezione delle superfici di cui al precedente punto 2;
- particelle catastali poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 1/1/2019, come risultante da notifica di attività biologica;
- superfici che si configurano come ampliamento di domande con inizio impegno nell'anno 2015 (vedi successivo paragrafo 12.1 Ampliamenti);

si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e saranno assoggettate agli impegni previsti dalla Misura 11 ed ai relativi controlli, ma non potranno essere richieste a premio.

Le particelle di cui sopra dovranno essere selezionate dal richiedente nell'apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi Biologici (AUB).

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU). Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio o come AUB.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel piano colturale grafico (PCG); esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tali particelle catastali non georeferenziate, anche se interessate da colture ammissibili a premio e contenute nella notifica di attività biologica del richiedente o nel documento giustificativo rilasciato dall'OdC come biologiche, **NON** possono essere richieste a premio.

Esse sono considerate comunque valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e risultano superfici aziendali sotto impegno per la presente Misura.

La **superficie accertata a premio** può ridursi **nell'arco del periodo** d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con riferimento alla domanda del primo anno di adesione ³secondo quanto descritto nell'allegato C al presente bando.

Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute (vedi paragrafo 13.5.6) o oggetto di cambio beneficiario (vedi paragrafo 13.5.4).

Nel corso del periodo di impegno, pari a 6 anni come indicato nel paragrafo 9, le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere le medesime.

³ La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

La **superficie minima** oggetto di impegno è pari a **0,5 ha** di SAU per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e **1 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura. La superficie minima viene calcolata separatamente per zona altimetrica (collina/montagna o pianura) ma indipendentemente dall'operazione richiesta (conversione o mantenimento).

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Variazioni alla notifica di attività biologica

Ai fini della Misura 11 occorre effettuare variazione di notifica di attività biologica per le seguenti fattispecie:

- a) variazione delle attività nel numero e/o nel metodo,
- b) aumento o diminuzione di superficie aziendale condotta,
- c) aumento o diminuzione di superficie condotta con metodo biologico,
- d) aumento o diminuzione del numero di allevamenti,
- e) modifiche del macrouso delle particelle,
- f) frazionamenti/accorpamenti catastali,
- g) estirpo delle viti e altri fruttiferi.

11.3.2 Colture ammesse a premio

Le operazioni si applicano alle superfici dedicate alla coltivazione di:

seminativi ad esclusione dei terreni lasciati a riposo;

colture orticole ad esclusione degli orti familiari. Si intendono come familiari gli orti con superfici complessive inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.

colture arboree⁴ ad esclusione di pioppeti, impianti di arboricoltura da legno e frutteti familiari.

Si intendono come familiari i frutteti con superfici complessive inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di frutta e vigneti, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.

prato permanente ad esclusione dei prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna di cui all'allegato D del presente bando. Tale esclusione non si applica alle aziende con allevamento biologico (conversione/mantenimento) opportunamente notificato;

colture foraggere per aziende zootecniche: tutte le colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame aziendale (allevamento biologico in conversione o

⁴ Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo⁴ istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale⁴ all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co relativo al produttore.

mantenimento); a partire dall'anno 2017 sono ammessi a premio anche i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna di cui all'allegato D del presente bando.

Non sono inoltre ammesse le superfici destinate a vivaio e a colture florovivaistiche.

L'elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande anno 2018, fatti salvi gli aggiornamenti per l'anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l'elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione-lombardia.it).

11.3.3. Condizioni per beneficiare del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche"

Possono richiedere il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" le imprese agricole con almeno un allevamento in conversione/mantenimento al metodo biologico alla data del 1/1/2019, opportunamente notificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Questa tipologia di premio può essere richiesta anche una sola volta nell'arco del periodo di impegno.

Lo specifico premio previsto per le "Colture foraggere per aziende zootecniche" è concesso nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:

- a) conduzione di un **allevamento in conversione/mantenimento al metodo biologico, opportunamente notificato alla data del 1/1/2019**, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, **di consistenza non inferiore a 6 unità bestiame (UB)**;
- b) conduzione di superfici foraggere il cui prodotto ottenuto è **reimpiegato** nel proprio allevamento biologico per l'alimentazione del bestiame;
- c) la superficie complessiva richiesta a premio nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" deve essere pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:
 - o 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna;
 - o 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni classificati da ISTAT di pianura.

Per il calcolo delle UB occorre fare riferimento alla seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).

I soggetti della specie bufalina sono equiparati ai bovini.

La quantità di superficie ammissibile a tale premio è quella rapportata alle UB dei soli allevamenti biologici. Alcuni esempi di calcolo sono riportati nell'allegato E.

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0.5
Altri suini	0.3
Galline ovaiole	0.014
Altro pollame	0.03

Se nel corso dell'anno in cui è stato richiesto il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" l'allevamento risultasse aver perso la certificazione biologica, ciò comporta la non ammissibilità del gruppo coltura ed il mancato pagamento dello stesso con eventuale recupero delle somme già erogate.

12. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO

12.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno (6 anni) è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle già sotto impegno. Tale ampliamento è possibile a seguito di acquisizione di nuove superfici o, in caso di aziende miste, qualora si adotti l'agricoltura biologica anche sulla superficie aziendale precedentemente non richiesta a premio.

L'ampliamento verificatosi successivamente al 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla Misura.

Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie sotto impegno è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno **3 anni** rispetto alla scadenza della Misura.

In tabella si riassumono i riferimenti all'ultimo anno utile per gli ampliamenti di superficie che possono essere richiesti a premio, in base all'anno di inizio impegno.

Anno di inizio impegno	Ultimo anno utile per ampliamenti (4°anno)
2015	2018 (scaduto)
2016	2019
2017	2020
2018	2021

Dal quinto anno di impegno quindi non è possibile fare ampliamenti di superfici richiedibili a premio.

Le eventuali superfici biologiche acquisite in conduzione successivamente al 4° anno di impegno non possono più essere richieste a premio fino alla conclusione dell'impegno (6° anno) e devono essere inserite in domanda di pagamento in Altri Utilizzi Biologici.

Non si considerano ampliamenti e quindi sono pagabili durante l'intero periodo di impegno:

- il passaggio di superfici a premio dall'operazione 11.1.01 all'operazione 11.2.01;
- le superfici acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario.

12.2 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di revisione)

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 11 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 11 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo (2021 – 2027).

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

13. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

13.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2019 i soggetti aventi le caratteristiche descritte ai precedenti paragrafi 3 "Soggetti beneficiari" e 11.1 "Condizioni relative al richiedente" possono presentare le seguenti tipologie di domanda:

- **domanda di sostegno (iniziale)** da parte di coloro che intendono partecipare alla Misura 11 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.
- **domanda di pagamento** da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015, 2016, 2017 e 2018, necessaria per ottenere il pagamento dell'annualità 2019 da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici della Misura nell'anno 2019, nei successivi anni di impegno dovranno presentare una **domanda di pagamento**, nei termini fissati dai successivi bandi.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

13.2 Quando presentare la domanda

La domanda di sostegno (iniziale) e la domanda di pagamento (conferma) devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 13.4, a partire dal **27 febbraio 2019** ed **entro il 15 maggio 2019** entro le ore 24:00:00, come previsto dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 giugno 2019 ore 24:00:00**.

13.3 A chi presentare la domanda

La domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, informatizzata, deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità descritte al successivo paragrafo 13.4, indicando l'ambito territoriale (Uffici Territoriali Regionali UTR/Provincia di Sondrio) in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

Gli Uffici territoriale regionali (UTR) sono i seguenti:

- Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo (provincia di Bergamo);
- Ufficio Territoriale Regionale di Brescia (provincia di Brescia);
- Ufficio Territoriale Regionale Brianza (provincia di Monza Brianza, provincia di Lecco);
- Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana (provincia di Milano, provincia di Lodi);

- Ufficio Territoriale Regionale Insubria (provincia di Como, provincia di Varese);
- Ufficio Territoriale Regionale di Pavia (provincia di Pavia);
- Ufficio Territoriale Regionale Val Padana (provincia di Cremona, provincia di Mantova);

Per la Provincia di Sondrio si farà riferimento alla Amministrazione Provinciale- Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

13.4 Come presentare la domanda

13.4.1 Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Per appezzamento si intende l'insieme di una o più particelle catastali, nella loro rappresentazione grafica, contigue tra loro aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso soggetto.

Il Fascicolo Grafico è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG):** nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. Queste entità sono generate automaticamente dal sistema a partire dalle particelle condotte (dati del Fascicolo Aziendale) e le relative rappresentazioni geospaziali (dati del GIS);
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG):** nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

13.4.2 Presentazione della domanda

Le domande della Misura 11 devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il P.C.G. del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura previsto dal presente bando.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente/beneficiario deve associare al gruppo coltura prescelto.

L'associazione tra appezzamento ed il gruppo coltura viene definita "**parcella**".

Se durante la compilazione della domanda grafica, venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG ad una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (Organizzazioni professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

E' ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,24, comma 4,28, comma 3, 32, comma 3 lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Successivamente il file firmato digitalmente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato, il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento dei file.

La domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento s'intende presentata **con l'avvenuta assegnazione del protocollo**, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, **entro le ore 24:00:00 del 15 maggio 2019.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli

strumenti telematici utilizzati con il sistema Si.Sco., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

Documentazione da allegare alla domanda

Non è necessario allegare alcuna documentazione.

13.5 Modifiche alla domanda già presentata

Le variazioni ad una domanda di sostegno(iniziale)/pagamento già chiusa a Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una **domanda di modifica** che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda grafica informatizzata presente in Sis.Co.

Se la domanda di modifica non è chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Le domande di modifica devono essere presentate entro le ore 24:00:00 dei giorni previsti per le diverse tipologie, ad eccezione della domanda in riduzione per cui viene indicata diversa specifica data.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 è possibile presentare le tipologie di domanda di seguito descritte.

13.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda presentata.

Per il 2018, il periodo per la presentazione di tali domande di modifica, è compreso **tra il 16 ed il 31 maggio 2019**.

13.5.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 15 maggio 2018, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo dal **1 giugno sino al 10 giugno 2019**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2019, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sono **irricevibili**.

13.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

La domanda di sostegno (iniziale) e di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro su Sis.Co.

La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **19 luglio 2019 ore 12:00:00**.

Tale domanda non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata inoltrata una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di sostegno (iniziale)/pagamento.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

13.5.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

E' possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (c.d. cambio di beneficiario totale o parziale) solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento a cui si intende subentrare.

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, si rinvia al decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 37 del 14 settembre 2018 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi) nonché ad eventuali sue successive modifiche.

13.5.5 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di sostegno (iniziale) o di pagamento.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;

- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite Sis.Co.. Nel modulo informatizzato di richiesta dovranno essere chiaramente precisati gli errori che si intendono correggere in riferimento alla domanda già validata. Il richiedente potrà allegare alla richiesta i documenti a supporto della propria richiesta.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo l'istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno (iniziale) e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento.

L'esito della valutazione deve essere comunicato al richiedente tramite PEC.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

In caso di accoglimento della richiesta è possibile per il beneficiario presentare in Sis.Co. la domanda di correzione di errore palese che corregge e sostituisce l'ultima domanda di sostegno (iniziale)/pagamento valida.

E' possibile presentare solo una domanda di correzione di errore palese nell'intero periodo di impegno.

13.5.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) **entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla domanda informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato F al presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'Organismo Pagatore Regionale comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

14. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

14.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

14.2 ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle domande di sostegno (iniziali) presentate a valere sul presente bando spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi che si avvale degli UTR Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca.

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;
- la valutazione del possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso preferenziale⁵ all'aiuto (solo relativamente alla domanda di sostegno);
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda e delle relative check list approvate dal Responsabile delle Operazioni con apposito atto.

Il Responsabile di Operazione, con l'obiettivo di assicurare omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione delle domande di sostegno (iniziali) e di applicazione del bando, in

⁵ **Accesso preferenziale alla Misura**

Sarà garantito un accesso preferenziale alla misura ai richiedenti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati;
2. conversione all'agricoltura biologica di tutta la superficie aziendale condotta;
3. presenza di sistemi di controllo per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a controllo remoto, capannina agrometeorologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo di malattia) o di biofiltri depuratori (biobed).

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al punto 1 viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste al punto 1.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste al punto 1, la stessa viene conteggiata una sola volta.

particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e i requisiti stabiliti, può avvalersi di un Gruppo Tecnico di supporto alla Valutazione (di seguito Gruppo Tecnico), costituito da:

1. Responsabile di Operazione
2. Dirigenti Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali (UTR) e della Provincia di Sondrio, di seguito denominati "i Dirigenti"

Il Responsabile di Operazione e i Dirigenti sono supportati nell'espletamento delle attività di propria competenza rispettivamente da un referente tecnico di Operazione e da funzionari responsabili delle istruttorie di ammissibilità.

I Dirigenti comunicano al Responsabile delle Operazioni i nominativi dei funzionari incaricati delle istruttorie ed il nominativo del referente che coordina dette istruttorie.

A conclusione dell'esame delle istruttorie, il Responsabile di Operazione dà incarico ai Dirigenti di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio con esito della singola domanda comunicando inoltre la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90.

Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC al Dirigente UTR/Provincia di Sondrio entro 10 giorni dal ricevimento del verbale.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale istruttorio conclusivo che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

I verbali di istruttoria conclusivi proposti formeranno oggetto di valutazione da parte del Gruppo Tecnico che ne definisce l'esito definitivo.

Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

14.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile delle Operazioni 11.1.01 e 11.2.01.

14.4 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

A seguito della riunione del Gruppo Tecnico, valutate tutte le domande di sostegno (iniziali) e gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale ammesso a contributo;
- domande con esito istruttorio negativo.

Il Responsabile delle Operazioni approva con proprio provvedimento tali elenchi entro il 30 settembre 2019.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

Il provvedimento, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art.7 della L241/90;

- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi (www.psr.regione.lombardia.it).

14.5 ASSEGNAZIONE CUP - CODICE UNICO DI PROGETTO

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

15. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto concerne le domande di pagamento⁶. Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità di informazione ai beneficiari, sono riportate nel presente bando.

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Le domande di sostegno (iniziali) e di pagamento ammesse sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) prima del pagamento:

- controlli amministrativi⁷: il 100% delle domande di sostegno (iniziali) e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi.

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora conclusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

⁶ Per "domanda di pagamento" si intende sia la domanda presentata negli anni successivi a quello della domanda di sostegno (iniziale) sia la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile delle operazioni.

⁷ Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

- controlli in loco⁸ **per la verifica degli impegni di Misura**: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e l'applicazione delle riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

15.1 Estrazione del campione per i controlli

Controllo in loco per la verifica degli impegni di misura

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al paragrafo 9;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (allegato A)
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (allegato A)

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

15.2 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite da:

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo,
- Regolamento (UE) n. 809/2014,
- D.d.S. n. 16474 del 14 novembre 2018 "Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 della Lombardia. Misura 11 "Agricoltura Biologica": modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto

⁸ Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

«Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi».

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenze sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014-; etc.) si rimanda al decreto sopra citato.

16. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

L'organismo delegato da OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

17. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

OPR effettua il pagamento di un **anticipo**, fino al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi e comunque entro il 30 novembre 2019.

Il pagamento del **saldo** avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a partire dal 1 dicembre 2019.

Ai fini dell'erogazione del premio deve essere verificata la regolarità della documentazione antimafia, di cui al d.lgs 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni (vedi tabella); eventuali irregolarità comporteranno la decadenza totale della domanda.

Soglia (riferita all'importo complessivo del contributo)	Comunicazione e antimafia	Informazione e antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina (riferito alla data di erogazione)	Termine periodo di applicazione della disciplina (riferito alla data di erogazione)
Fino a 25.000 euro	No	No	19 dicembre 2017	31 dicembre 2019
Oltre 25.000 euro	No	Sì	19 dicembre 2017	31 dicembre 2019

18. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente:

- Superficie (ettari) sotto impegno
- Totale spesa pubblica

19. CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione della normativa nazionale e regionale (Art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1) è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, sia in fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

20. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

21. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi.

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato H "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

23. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento ai sensi dell'art.13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro 15 maggio 2019
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno (iniziale)/pagamento presentate entro il 15/05/2018, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio al 31 maggio 2019
Presentazione tardiva della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio al 10 giugno 2019
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1 giugno al 10 giugno 2019
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 890/2014	Entro il 19 luglio 2019
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 30 settembre 2019
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2019
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2019
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1 dicembre 2019
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

24. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il decreto di approvazione degli esiti istruttori, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul portale di Regione Lombardia, all'indirizzo: <http://www.psr.regione.lombardia.it> - sezione bandi;

Per rendere più agevole la partecipazione da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa (Allegato G).

CONTATTI

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- **Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi):**

Responsabile di Operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.67.65.25.53

Referente: Chiara Carasi Tel. 02.67.65.22.71 Email: chiara_carasi@regione.lombardia.it

- **Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)**

Numero Verde 800 131 151 Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

- **Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)**

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Giulio Del Monte Tel. 02 67.65.02.15

Referente: Veronica Agostoni Tel. 02.67.65.87.46

Email veronica_agostoni@regione.lombardia.it

25. GLOSSARIO

APPEZZAMENTO = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario.

Art.: Articolo

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CAA: Centro Assistenza Agricola

CGO: Criteri di Gestione Obbligatoria

CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi

D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura

D.lgs.: Decreto legislativo

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Deliberazione Giunta Regionale

DM: Decreto Ministeriale

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione; vale anche come domanda di pagamento

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità

GIS: Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System

Ha: Ettaro

L.r.: Legge Regionale

O.d.C.: Organismo di Certificazione

OP: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli

OPR: Organismo Pagatore Regionale

PAN: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

PARCELLA: associazione tra appezzamento e gruppo coltura.

PCG: Piano Colturale Grafico

PEC: Posta elettronica certificata

PIN: Codice identificativo personale (Personal Identification Number)

PSR: Programma di Sviluppo Rurale

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Reg. UE: Regolamento della Unione Europea

SAU: Superficie Agricola Utilizzata

SIB: Sistema Informativo Biologico

Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia

S.O.I.: Superficie Oggetto di Impegno

s.m.i: Successive modiche e integrazioni

UB: Unità di Bestiame

UE: Unione Europea

ZVN: Zone Vulnerabili ai Nitrati

ALLEGATI

- ALLEGATO A – CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E DI PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'.
- ALLEGATO B – IMPORTI DEI PREMI COMBINATI TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE.
- ALLEGATO C – RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA.
- ALLEGATO D - ELENCO COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA.
- ALLEGATO E – ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME PAGABILI COME GRUPPO COLTURA “ COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE”.
- ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE IN SIS.CO. DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CAMBIO BENEFICIARIO
- ALLEGATO G – SCHEDA INFORMATIVA
- ALLEGATO H – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI
2014 2020



Regione
Lombardia

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 - Agricoltura Biologica

ALLEGATO A

CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'.

Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI BUONE CONDIZIONI	ACQUE	CGO 1	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
		BCAA 4	Copertura minima del suolo

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

AGRONOMICHE DEL TERRENO	SUOLO STOCK E DI CARBONIO	BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITA'	CGO 2	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMEN TO DEI PAESAGGI	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase
SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle parcelle richieste a premio.**

Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, per la Misura 11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni di Misura; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 11.

Di seguito si elencano gli impegni pertinenti di condizionalità chiaramente collegabili agli impegni di Misura 11:

- **CG01** - impegni in ZVN (DGR n. 5171/2016): obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati; divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da effluenti di allevamento (170 Kg/ha/anno).
- **GC010** - impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia. L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "**attività agricola**":

1. la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
3. lo **svolgimento di un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta sulle **superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

- è esercitato con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno;
- se ha inizio entro il 15 luglio dell'anno di presentazione della domanda.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ATS competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM n. 5465 del 07.06.2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse. I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel piano culturale grafico (PCG).

Si precisa che in tutti i casi in cui l'agricoltore dichiara a fascicolo, relativamente alle superfici a prato permanente (inteso come pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto), di effettuare lo sfalcio o pratiche di miglioramento del pascolo - diverse dal pascolamento - come pratiche di mantenimento del prato permanente stesso, dovrà essere in grado, in caso di controllo, di dimostrare, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore Regionale, di aver effettivamente eseguito queste operazioni colturali.

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale come di seguito specificato.

A- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 11 ed utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al dlgs 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al dlgs 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione in vigore per le ZVN approvato con D.G.R. X/5171 del 16/05/2016 per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e riportati nel CGO 1;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZNVN) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. X/5418 del 18/07/2016 e di seguito descritti.

Sui terreni ricadenti in ZNVN l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa che produce e/o utilizza azoto organico e/o minerale, o che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare è tenuta a presentare a Regione Lombardia la Comunicazione nitrati.
La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 5 della DGR n. 5418/2016, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.
2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.

3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale nel Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'ALLEGATO 7 - "Classificazione aziendale" - della DGR n. 5418/2016, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dalle Linee Guida e consente la compilazione della Comunicazione nitrati, e laddove richiesto, altresì la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto.

4. L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione può essere:
 - esonerata dalla Comunicazione nitrati;
 - tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. E' esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 della DGR n. 5418/2016 su cui

registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un **Piano di utilizzazione agronomica (PUA)** l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
 - c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
 - d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - Comunicazione nitrati;
 - Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti aziendali;

- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- Documentazione di trasporto degli effluenti di allevamento, nei casi previsti dal presente Programma d'Azione;
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella
- Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n. 5418/2016- Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);
- redazione del PUA.

VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati. Pertanto tale Comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora però la Comunicazione nitrati evidenzi non conformità, la **validità diventa annuale**.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" della DGR n. 5418/2016. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, entro 30 giorni, una nuova Comunicazione nitrati. Viceversa qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata l'anno successivo a quello del controllo. A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura.

Per l'anno 2019 il riferimento è il D.d.g. 31 ottobre 2018 - n. 15730 "Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2019, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili).

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso

vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1 della d.g.r. 5418/2016- "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione"

b.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "stoccaggio dei liquami")
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

b.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.1.3) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.

3. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
4. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
 - a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
 - b) a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - c) a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d) Nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^ capo II^ Art. 94 del d.lgs. 152/06.
5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.
7. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

b.2) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei

volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1 – “Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione” della DGR 5418/2016.

Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica;;
 - b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a.
3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il “volume” di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo "Stoccaggio dei letami su platea" e seguenti qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.4) Stoccaggio dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento (fanghi)

Qualora ricorra la necessità di uno stoccaggio temporaneo di fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un uso agronomico deve essere attuato in platee, generalmente dotate di copertura, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e la separazione dalla rete scolante.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) DIVIETI SPAZIALI

Divieti spaziali relativi ai LETAMI, concimi azotati e ammendanti organici

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
 - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
 - scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
5. In golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

6. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
7. Sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive.

Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
 - a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
 - scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

- e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
 - g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
5. L'utilizzo dei liquami è vietato in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.
6. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)"
7. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06.
8. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:
- a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
9. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 10 b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

10. Nelle zone svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati è vietato su pendenze superiori al 20% e fino a 30%:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro è permessa;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

NB - L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti spaziali previsti per i liquami.

Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica i fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente RM FERT, l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

a) su terreni:

1. allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
2. nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
3. nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto 2;

4. destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 5. destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 6. quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
 7. soggetti a vincolo idrogeologico;
 8. ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
 9. interessati da boschi naturali;
 10. situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
 11. situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
 12. situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
 13. situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
 14. situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
 15. situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
 16. situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
 17. situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
 18. destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
 19. territorialmente localizzati in comuni¹ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
- b) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;

¹ Per il 2019 la DG Agricoltura ha individuato tali comuni con decreto D.d.s. 13 novembre 2018 - n. 16377 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2018-2019, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031"

c) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

c.2) DIVIETI TEMPORALI

Divieti temporali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti

Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia individua i seguenti periodi minimi di divieto:

- a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
- b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio:
 - per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010;
 - per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i materiali assimilati al letame;
 - per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:
 - i. presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti;
 - ii. terreni con residui colturali;
 - iii. preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata
 - iv. colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.

Di tali 90 giorni, 62 continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 28, definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio.

A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

- c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni):
 - a. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla lettera b) terzo trattino;
 - b. per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65%.

2. L'utilizzazione agronomica dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale non è soggetta a divieti temporali nella stagione autunno-invernale.

Con i provvedimenti del Direttore Generale Agricoltura vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno vernina.

Per l'anno 2019 il riferimento è il decreto n. 15728 del 31/10/2018 Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione Autunno Vernina 2018/2019 in applicazione del d.m. 25 febbraio 2016 che stabilisce che i 28 giorni di divieto nei mesi di novembre e di febbraio siano individuati tramite il Bollettino Nitrati prodotto a cadenza bisettimanale dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF.

Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1 della DGR 5418/2016, è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno.
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, **un apporto di azoto superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.**
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.

4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui alle Linee guida (DGR 5418/2016).
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione”.
6. Nel calcolo del “quantitativo medio aziendale” di apporto di azoto di cui al sopracitato punto 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

1. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - “Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)” della DGR5148/2016.
3. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
 - b) degli eventuali fertilizzanti organici, di cui al d.lgs. 29 aprile 2010 n.75, per la parte derivante dagli effluenti di allevamento;
 - c) dalle acque reflue.

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A. (concimi minerali e organici, ammendanti, correttivi e fanghi di depurazione)

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. L'apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, i limiti di cui alla tabella dell'ALLEGATO 2 - “Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)” della DGR 5148/2016
3. Per i fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, compresi i digestati derivanti da biomasse vegetali, i limiti di azoto apportabile alle colture è il MAS di cui al precedente punto 2.

d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 - "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo" della DGR 5418/2016.

A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare: i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

1. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

L'obbligo del possesso dell'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica statico funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. **La verifica statica funzionale ha validità annuale.** Per verifica statico funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata. In attesa del controllo funzionale previsto dal DM 22/01/2014, la verifica statico funzionale è necessaria per le attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018 e per le attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il suddetto controllo funzionale. Di seguito si riporta un fac simile da utilizzare per la verifica statico- funzionale.

La verifica statico funzionale delle attrezzature ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari e verifica i seguenti aspetti:

- a. le eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- d. la pulizia dei filtri e degli ugelli;

- e. l'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

2. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle **vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili**, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici, nonché il rispetto delle misure di mitigazione riportate al Capitolo 7² delle Linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvate con le emanande modifiche della DGR n. 3233/2015, cogenti a decorrere dal 15 marzo 2019, Per gli operatori biologici le misure di mitigazione previste dalla normativa sopra citata, si applicano limitatamente alla mitigazione dei fenomeni di deriva.

² Capitolo 7 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei Siti Natura 2000

FAC SIMILE
VERIFICA STATICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE
PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(Requisito minimo per l'uso di prodotti fitosanitari – RM FIT)

Il sottoscritto _____ in qualità di tecnico³, viste le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari:

- irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri (n. attrezzature verificate ____)
- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree
- attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori)
- barre umettanti
- attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti fitosanitari nel terreno (es. fumigatrici)
- dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger)
- Altro _____

di proprietà dell'azienda _____ CUA _____

DICHIARA

che in data _____ ha effettuato una verifica statica della funzionalità delle attrezzature sopracitate, con particolare riguardo ai seguenti elementi, in funzione dell'attrezzatura oggetto di indagine:

- Integrità del manometro
- Tubazioni e raccordi privi di tagli e/o riparazioni di fortuna
- Ugelli nebulizzano senza gocciolature
- Integrità del serbatoio

³ Per tecnico si intende un soggetto del settore in possesso di un diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, di una laurea in scienze agrarie, etc.

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

- **Integrità degli organi di distribuzione**
- **Assenza di occlusioni nelle condutture di veicolazione del prodotto**
- **Integrità degli organi per la regolazione proporzionale della dose**
- **Altro** _____

E che l'esito della verifica è risultato POSITIVO.

Data

Il Tecnico

Il Titolare /rappresentante legale dell'azienda: _____



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTERADICI



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 – Agricoltura Biologica

ALLEGATO B

COMBINABILITÀ TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni di Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi come di seguito specificato, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Il presente allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 11 e altre Misure del PSR 2007 - 2013 e Operazioni del PSR 2014 - 2020.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di sostegno o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno sottoscritto con la domanda di aiuto per la Misura 11.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza e il beneficiario deve rispettarne gli impegni per la durata prevista.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure combinate si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza, mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Gli impegni relativi alla Misura 11 "Agricoltura biologica" **per le medesime superfici e le medesime colture** sono combinabili esclusivamente con gli impegni delle seguenti misure e operazioni.

1PSR 2014 - 2020**1Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali.**

La Misura 11 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

La Misura 11 NON è combinabile con operazioni della Misura 10 diverse da quelle sopraindicate.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2020 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulla Misura 11 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed **uno** degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 1 Premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	465
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	505
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	655
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	645

Tabella n. 2 Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	431
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	471
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	621
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	611

Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie e per la medesima coltura occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulla Misura 11 e sull’Operazione 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per l’operazione 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di sostegno a valere sul bando della Misura 10.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il richiedente sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 3 Premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	Totale premio Combinato (€/ha)
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.1.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.1.01
Seminativi	99	377	476
Colture orticole	99	600	699
Colture arboree	99	900	999
Prato permanente	99	120	219
Colture foraggere	99	600	699

Tabella n. 4 Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	Totale premio Combinato (€/ha)
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.2.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.2.01
Seminativi	99	343	442
Colture orticole	99	540	639
Colture arboree	99	810	909
Prato permanente	99	110	209
Colture foraggere	99	540	639

Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulla Misura 11 e sulle Operazioni 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per le operazioni 10.1.03 e 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di sostegno a valere sul bando della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il richiedente sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e operazione 10.1.10, per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 5 Premio combinato Operazione 11.1.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	564
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	604
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	744

Tabella n. 6 Premio combinato Operazione 11.2.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	530
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	570
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	710



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI
2014 2020



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 - Agricoltura Biologica

ALLEGATO C

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione la **superficie accertata** può ridursi di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata nel primo anno di adesione¹.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUIZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	100 ha	-
domanda pagamento 2018	100 ha	-
domanda pagamento 2019	85 ha	-15
domanda pagamento 2020	85 ha	-
Domanda pagamento 2021	85 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA		15

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE AMMESSA a seguito di precedente ampliamento della superficie accertata

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUIZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	115 ha	-15
domanda pagamento 2019	115 ha	
domanda pagamento 2020	115 ha	-
Domanda pagamento 2021	115 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA		-15

Sia per l'esempio 1 che per l'esempio 2:

La riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della riduzione massima consentita calcolata sulla domanda di sostegno.

La massima riduzione ammessa (15 ha) può essere ottenuta anche con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8 ha e domanda di pagamento anno 2019 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15 ha).

¹ La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

In caso di riduzione della superficie, per la superficie sottratta all'impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE NON AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	114,9 ha	- 15,1
domanda pagamento 2019		-
domanda pagamento 2020		-
Domanda pagamento 2021		
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA		-15,1

La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.

La massima riduzione ammessa (15 ha) si considera raggiunta anche se ottenuta con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8,1 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15,1 ha)

NOTA BENE:

Qualora la superficie accertata del primo anno di impegno sia pari a zero, in sua sostituzione si assume come riferimento la superficie accertata nella domanda del secondo anno di impegno.



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI
2014 2020



Regione
Lombardia

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 – Agricoltura Biologica

ALLEGATO D

**ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE
DI MONTAGNA**

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016001	Bergamo	Adrara San Martino
016002	Bergamo	Adrara San Rocco
016004	Bergamo	Albino
016248	Bergamo	Algua
016006	Bergamo	Almenno San Bartolomeo
016007	Bergamo	Almenno San Salvatore
016008	Bergamo	Alzano Lombardo
016012	Bergamo	Ardesio
016014	Bergamo	Averara
016015	Bergamo	Aviatico
016017	Bergamo	Azzone
016022	Bergamo	Bedulita
016023	Bergamo	Berbenno
016025	Bergamo	Berzo San Fermo
016026	Bergamo	Bianzano
016027	Bergamo	Blello
016032	Bergamo	Borgo di Terzo
016033	Bergamo	Bossico
016035	Bergamo	Bracca
016036	Bergamo	Branzi
016041	Bergamo	Brumano
016048	Bergamo	Camerata Cornello
016050	Bergamo	Capizzone
016052	Bergamo	Caprino Bergamasco
016056	Bergamo	Carona
016058	Bergamo	Casazza
016060	Bergamo	Casnigo
016061	Bergamo	Cassiglio
016064	Bergamo	Castione della Presolana
016065	Bergamo	Castro
016067	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea
016068	Bergamo	Cenate Sopra
016070	Bergamo	Cene
016071	Bergamo	Cerete
016074	Bergamo	Cisano Bergamasco
016077	Bergamo	Clusone
016078	Bergamo	Colere

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016080	Bergamo	Colzate
016082	Bergamo	Corna Imagna
016249	Bergamo	Cornalba
016247	Bergamo	Costa Serina
016085	Bergamo	Costa Valle Imagna
016086	Bergamo	Costa Volpino
016088	Bergamo	Credaro
016090	Bergamo	Cusio
016092	Bergamo	Dossena
016093	Bergamo	Endine Gaiano
016094	Bergamo	Entratico
016099	Bergamo	Fino del Monte
016100	Bergamo	Fiorano al Serio
016102	Bergamo	Fonteno
016103	Bergamo	Foppolo
016104	Bergamo	Foresto Sparso
016106	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna
016107	Bergamo	Gandellino
016108	Bergamo	Gandino
016109	Bergamo	Gandosso
016110	Bergamo	Gaverina Terme
016111	Bergamo	Gazzaniga
016116	Bergamo	Gorno
016118	Bergamo	Gromo
016119	Bergamo	Grone
016121	Bergamo	Isola di Fondra
016124	Bergamo	Lefte
016125	Bergamo	Lenna
016127	Bergamo	Locatello
016128	Bergamo	Lovere
016130	Bergamo	Luzzana
016134	Bergamo	Mezzoldo
016136	Bergamo	Moio de' Calvi
016137	Bergamo	Monasterolo del Castello
016144	Bergamo	Nembro
016145	Bergamo	Olmo al Brembo
016146	Bergamo	Oltre il Colle
016147	Bergamo	Oltressenda Alta
016148	Bergamo	Oneta

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016149	Bergamo	Onore
016151	Bergamo	Ornica
016156	Bergamo	Palazzago
016158	Bergamo	Parre
016159	Bergamo	Parzanica
016161	Bergamo	Peia
016162	Bergamo	Pianico
016163	Bergamo	Piario
016164	Bergamo	Piazza Brembana
016165	Bergamo	Piazzatorre
016166	Bergamo	Piazzolo
016168	Bergamo	Ponte Nossa
016169	Bergamo	Ponteranica
016171	Bergamo	Pontida
016173	Bergamo	Pradalunga
016174	Bergamo	Predore
016175	Bergamo	Premolo
016178	Bergamo	Ranica
016179	Bergamo	Ranzanico
016180	Bergamo	Riva di Solto
016182	Bergamo	Rogno
016184	Bergamo	Roncobello
016185	Bergamo	Roncola
016186	Bergamo	Rota d'Imagna
016187	Bergamo	Rovetta
016188	Bergamo	San Giovanni Bianco
016190	Bergamo	San Pellegrino Terme
016191	Bergamo	Santa Brigida
016252	Bergamo	Sant'Omobono Terme
016193	Bergamo	Sarnico
016195	Bergamo	Schilpario
016196	Bergamo	Sedrina
016197	Bergamo	Selvino
016199	Bergamo	Serina
016200	Bergamo	Solto Collina
016201	Bergamo	Songavazzo
016202	Bergamo	Sorisole
016204	Bergamo	Sovere
016205	Bergamo	Spinone al Lago

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016208	Bergamo	Strozza
016210	Bergamo	Taleggio
016211	Bergamo	Tavernola Bergamasca
016218	Bergamo	Trescore Balneario
016221	Bergamo	Ubiale Clanezzo
016253	Bergamo	Val Brembilla
016223	Bergamo	Valbondione
016225	Bergamo	Valgoglio
016226	Bergamo	Valleve
016227	Bergamo	Valnegrà
016229	Bergamo	Valtorta
016230	Bergamo	Vedeseta
016234	Bergamo	Vertova
016235	Bergamo	Viadanica
016236	Bergamo	Vigano San Martino
016237	Bergamo	Vigolo
016239	Bergamo	Villa d'Almè
016240	Bergamo	Villa di Serio
016241	Bergamo	Villa d'Ogna
016242	Bergamo	Villongo
016243	Bergamo	Vilminore di Scalve
016244	Bergamo	Zandobbio
016246	Bergamo	Zogno
017003	Brescia	Agnosine
017005	Brescia	Anfo
017006	Brescia	Angolo Terme
017007	Brescia	Artogne
017010	Brescia	Bagolino
017012	Brescia	Barghe
017016	Brescia	Berzo Demo
017017	Brescia	Berzo Inferiore
017018	Brescia	Bienno
017019	Brescia	Bione
017022	Brescia	Borno
017023	Brescia	Botticino
017024	Brescia	Bovegno
017025	Brescia	Bovezzo
017027	Brescia	Braone
017028	Brescia	Breno

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017030	Brescia	Brione
017031	Brescia	Caino
017035	Brescia	Capo di Ponte
017036	Brescia	Capovalle
017044	Brescia	Casto
017047	Brescia	Cedegolo
017049	Brescia	Cerveno
017050	Brescia	Ceto
017051	Brescia	Cevo
017054	Brescia	Cimbergo
017055	Brescia	Cividate Camuno
017058	Brescia	Collio
017061	Brescia	Concesio
017063	Brescia	Corteno Golgi
017065	Brescia	Darfo Boario Terme
017068	Brescia	Edolo
017070	Brescia	Esine
017074	Brescia	Gardone Riviera
017075	Brescia	Gardone Val Trompia
017076	Brescia	Gargnano
017077	Brescia	Gavardo
017079	Brescia	Gianico
017081	Brescia	Gussago
017082	Brescia	Idro
017083	Brescia	Incudine
017084	Brescia	Irma
017085	Brescia	Iseo
017087	Brescia	Lavenone
017089	Brescia	Limone sul Garda
017090	Brescia	Lodrino
017094	Brescia	Losine
017095	Brescia	Lozio
017096	Brescia	Lumezzane
017098	Brescia	Magasa
017100	Brescia	Malegno
017101	Brescia	Malonno
017104	Brescia	Marcheno
017105	Brescia	Marmentino
017106	Brescia	Marone

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017110	Brescia	Monno
017111	Brescia	Monte Isola
017112	Brescia	Monticelli Brusati
017115	Brescia	Mura
017117	Brescia	Nave
017118	Brescia	Niardo
017121	Brescia	Odolo
017123	Brescia	Ome
017124	Brescia	Ono San Pietro
017128	Brescia	Ossimo
017131	Brescia	Paisco Loveno
017132	Brescia	Paitone
017135	Brescia	Paspardo
017139	Brescia	Pertica Alta
017140	Brescia	Pertica Bassa
017141	Brescia	Pezzaze
017142	Brescia	Pian Camuno
017206	Brescia	Piancogno
017143	Brescia	Pisogne
017144	Brescia	Polaveno
017148	Brescia	Ponte di Legno
017153	Brescia	Preseglie
017154	Brescia	Prestine
017157	Brescia	Provaglio Val Sabbia
017164	Brescia	Roè Volciano
017168	Brescia	Sabbio Chiese
017169	Brescia	Sale Marasino
017170	Brescia	Salò
017174	Brescia	Sarezzo
017175	Brescia	Saviore dell'Adamello
017176	Brescia	Sellero
017178	Brescia	Serle
017181	Brescia	Sonico
017182	Brescia	Sulzano
017183	Brescia	Tavernole sul Mella
017184	Brescia	Temù
017185	Brescia	Tignale
017187	Brescia	Toscolano-Maderno
017189	Brescia	Tremosine

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017191	Brescia	Treviso Bresciano
017193	Brescia	Vallio Terme
017194	Brescia	Valvestino
017197	Brescia	Vestone
017198	Brescia	Veza d'Oglio
017199	Brescia	Villa Carcina
017201	Brescia	Villanuova sul Clisi
017202	Brescia	Vione
017204	Brescia	Vobarno
017205	Brescia	Zone
013003	Como	Albavilla
013004	Como	Albese con Cassano
013011	Como	Argegno
013013	Como	Asso
013015	Como	Barni
013250	Como	Bellagio
013021	Como	Bene Lario
013025	Como	Blessagno
013026	Como	Blevio
013030	Como	Brienno
013032	Como	Brunate
013037	Como	Caglio
013042	Como	Canzo
013044	Como	Carate Urio
013047	Como	Carlazzo
013050	Como	Casasco d'Intelvi
013052	Como	Caslino d'Erba
013058	Como	Castelmarte
013060	Como	Castiglione d'Intelvi
013062	Como	Cavargna
013063	Como	Cerano d'Intelvi
013065	Como	Cernobbio
013071	Como	Claino con Osteno
013074	Como	Colonno
013075	Como	Como
013077	Como	Corrido
013083	Como	Cremia
013085	Como	Cusino
013087	Como	Dizzasco

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
013089	Como	Domaso
013090	Como	Dongo
013092	Como	Dosso del Liro
013095	Como	Erba
013097	Como	Eupilio
013098	Como	Faggeto Lario
013106	Como	Garzeno
013107	Como	Gera Lario
013111	Como	Grandola ed Uniti
013249	Como	Gravedona ed Uniti
013113	Como	Griante
013119	Como	Laglio
013120	Como	Laino
013122	Como	Lanzo d'Intelvi
013123	Como	Lasnigo
013126	Como	Lezzeno
013130	Como	Livo
013134	Como	Longone al Segrino
013139	Como	Magreglio
013145	Como	Menaggio
013152	Como	Moltrasio
013155	Como	Montemezzo
013160	Como	Musso
013161	Como	Nesso
013178	Como	Peglio
013179	Como	Pellio Intelvi
013183	Como	Pianello del Lario
013184	Como	Pigra
013185	Como	Plesio
013186	Como	Pognana Lario
013187	Como	Ponna
013188	Como	Ponte Lambro
013189	Como	Porlezza
013192	Como	Proserpio
013193	Como	Pusiano
013194	Como	Ramponio Verna
013195	Como	Rezzago
013203	Como	Sala Comacina
013204	Como	San Bartolomeo Val Cavargna

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
013205	Como	San Fedele Intelvi
013207	Como	San Nazzaro Val Cavargna
013248	Como	San Siro
013211	Como	Schignano
013216	Como	Sorico
013217	Como	Sormano
013218	Como	Stazzona
013222	Como	Tavernerio
013223	Como	Torno
013252	Como	Tremezzina
013226	Como	Trezzone
013233	Como	Val Rezzo
013229	Como	Valbrona
013234	Como	Valsolda
013236	Como	Veleso
013239	Como	Vercana
013246	Como	Zelbio
097001	Lecco	Abbadia Lariana
097004	Lecco	Ballabio
097007	Lecco	Barzio
097008	Lecco	Bellano
097013	Lecco	Calolziocorte
097014	Lecco	Carenno
097015	Lecco	Casargo
097018	Lecco	Cassina Valsassina
097021	Lecco	Cesana Brianza
097022	Lecco	Civate
097023	Lecco	Colico
097024	Lecco	Colle Brianza
097025	Lecco	Cortenova
097027	Lecco	Crandola Valsassina
097029	Lecco	Cremeno
097030	Lecco	Dervio
097032	Lecco	Dorio
097033	Lecco	Ello
097034	Lecco	Erve
097035	Lecco	Esino Lario
097036	Lecco	Galbiate
097038	Lecco	Garlate

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
097040	Lecco	Introbio
097041	Lecco	Introzzo
097042	Lecco	Lecco
097043	Lecco	Lierna
097045	Lecco	Malgrate
097046	Lecco	Mandello del Lario
097047	Lecco	Margno
097050	Lecco	Moggio
097052	Lecco	Monte Marengo
097055	Lecco	Morterone
097059	Lecco	Olginate
097060	Lecco	Oliveto Lario
097063	Lecco	Pagnona
097064	Lecco	Parlasco
097065	Lecco	Pasturo
097067	Lecco	Perledo
097068	Lecco	Pescate
097069	Lecco	Premana
097070	Lecco	Primaluna
097077	Lecco	Sueglio
097078	Lecco	Suello
097079	Lecco	Taceno
097080	Lecco	Torre de' Busi
097081	Lecco	Tremenico
097082	Lecco	Valgreghentino
097083	Lecco	Valmadrera
097084	Lecco	Varenna
097085	Lecco	Vendrogno
097086	Lecco	Vercurago
097089	Lecco	Vestreno
018007	Pavia	Bagnaria
018016	Pavia	Borgo Priolo
018017	Pavia	Borgoratto Mormorolo
018021	Pavia	Brallo di Pregola
018042	Pavia	Cecima
018193	Pavia	Colli Verdi
018064	Pavia	Fortunago
018073	Pavia	Godiasco Salice Terme
018074	Pavia	Golferenzo

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
018089	Pavia	Menconico
018094	Pavia	Montalto Pavese
018098	Pavia	Montesegale
018117	Pavia	Ponte Nizza
018126	Pavia	Rocca Susella
018128	Pavia	Romagnese
018142	Pavia	Santa Margherita di Staffora
018166	Pavia	Val di Nizza
018171	Pavia	Varzi
018183	Pavia	Volpara
018184	Pavia	Zavattarello
014001	Sondrio	Albaredo per San Marco
014002	Sondrio	Albosaggia
014003	Sondrio	Andalo Valtellino
014004	Sondrio	Aprica
014005	Sondrio	Ardenno
014006	Sondrio	Bema
014007	Sondrio	Berbenno di Valtellina
014008	Sondrio	Bianzone
014009	Sondrio	Bormio
014010	Sondrio	Buglio in Monte
014011	Sondrio	Caiolo
014012	Sondrio	Campodolcino
014013	Sondrio	Caspoggio
014014	Sondrio	Castello dell'Acqua
014015	Sondrio	Castione Andevenno
014016	Sondrio	Cedrasco
014017	Sondrio	Cercino
014018	Sondrio	Chiavenna
014019	Sondrio	Chiesa in Valmalenco
014020	Sondrio	Chiuro
014021	Sondrio	Cino
014022	Sondrio	Civo
014023	Sondrio	Colorina
014024	Sondrio	Cosio Valtellino
014025	Sondrio	Dazio
014026	Sondrio	Delebio
014027	Sondrio	Dubino
014028	Sondrio	Faedo Valtellino

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
014029	Sondrio	Forcola
014030	Sondrio	Fusine
014031	Sondrio	Gerola Alta
014032	Sondrio	Gordona
014033	Sondrio	Grosio
014034	Sondrio	Grosotto
014036	Sondrio	Lanzada
014037	Sondrio	Livigno
014038	Sondrio	Lovero
014035	Sondrio	Madesimo
014039	Sondrio	Mantello
014040	Sondrio	Mazzo di Valtellina
014041	Sondrio	Mello
014042	Sondrio	Menarola
014043	Sondrio	Mese
014044	Sondrio	Montagna in Valtellina
014045	Sondrio	Morbegno
014046	Sondrio	Novate Mezzola
014047	Sondrio	Pedesina
014048	Sondrio	Piantedo
014049	Sondrio	Piateda
014050	Sondrio	Piuro
014051	Sondrio	Poggiridenti
014052	Sondrio	Ponte in Valtellina
014053	Sondrio	Postalesio
014054	Sondrio	Prata Camportaccio
014055	Sondrio	Rasura
014056	Sondrio	Rogolo
014057	Sondrio	Samolaco
014058	Sondrio	San Giacomo Filippo
014059	Sondrio	Sernio
014060	Sondrio	Sondalo
014061	Sondrio	Sondrio
014062	Sondrio	Spriana
014063	Sondrio	Talamona
014064	Sondrio	Tartano
014065	Sondrio	Teglio
014066	Sondrio	Tirano
014067	Sondrio	Torre di Santa Maria

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
014068	Sondrio	Tovo di Sant'Agata
014069	Sondrio	Traona
014070	Sondrio	Tresivio
014074	Sondrio	Val Masino
014071	Sondrio	Valdidentro
014072	Sondrio	Valdisotto
014073	Sondrio	Valfurva
014075	Sondrio	Verceia
014076	Sondrio	Vervio
014077	Sondrio	Villa di Chiavenna
014078	Sondrio	Villa di Tirano
012001	Varese	Agra
012004	Varese	Arcisate
012007	Varese	Azzio
012008	Varese	Barasso
012010	Varese	Bedero Valcuvia
012011	Varese	Besano
012015	Varese	Bisuschio
012019	Varese	Brenta
012020	Varese	Brezzo di Bedero
012021	Varese	Brinzio
012022	Varese	Brissago-Valtravaglia
012024	Varese	Brusimpiano
012027	Varese	Cadegliano-Viconago
012030	Varese	Cantello
012037	Varese	Casalzuigno
012041	Varese	Cassano Valcuvia
012043	Varese	Castello Cabiaglio
012045	Varese	Castelveccana
012051	Varese	Cittiglio
012052	Varese	Clivio
012053	Varese	Cocquio-Trevisago
012055	Varese	Comerio
012056	Varese	Cremenaga
012058	Varese	Cuasso al Monte
012059	Varese	Cugliate-Fabiasco
012060	Varese	Cunardo
012061	Varese	Curiglia con Monteviasco
012062	Varese	Cuveglio

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
012063	Varese	Cuvio
012065	Varese	Dumenza
012066	Varese	Duno
012069	Varese	Ferrera di Varese
012072	Varese	Gavirate
012074	Varese	Gemonio
012076	Varese	Germignaga
012081	Varese	Grantola
012083	Varese	Induno Olona
012086	Varese	Lavena Ponte Tresa
012087	Varese	Laveno-Mombello
012092	Varese	Luino
012093	Varese	Luvinate
012142	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca
012097	Varese	Marchirolo
012099	Varese	Marzio
012100	Varese	Masciago Primo
012102	Varese	Mesenzana
012103	Varese	Montegrino Valtravaglia
012110	Varese	Orino
012113	Varese	Porto Ceresio
012114	Varese	Porto Valtravaglia
012115	Varese	Rancio Valcuvia
012117	Varese	Saltrio
012129	Varese	Tronzano Lago Maggiore
012131	Varese	Valganna
012133	Varese	Varese
012139	Varese	Viggiù



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 – Agricoltura Biologica

ALLEGATO E

**ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME
PAGABILI COME GRUPPO CULTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE
ZOOTECNICHE".**

ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME PAGABILI COME GRUPPO COLTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE".

ESEMPIO 1)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a Ha 20 in Comuni classificati da ISTAT di pianura	9 ha di mais da granella, 2 ha di mais da insilato, 2 ha di erba medica da insilato, 5 ha di prato avvicendato e 2 ha di prato permanente
ALLEVAMENTI	12 UB di bovini certificati biologici e 2 UB di equini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" è pari a 8,04 ha, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:0,67 (12 UB bovini certificati biologici x 0.67 = Ha 8,04).

L'allevamento di equini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento degli 8,04 ha.

La restante superficie, pari a 11,96 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi" o "Prato permanente" nel caso non siano stati inseriti i due ettari di "prato permanente" (ammissibile per i Comuni ISTAT di pianura) tra le superfici del gruppo "colture foraggere per aziende zootecniche".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €

Seminativi conversione: 11,96 ha x 375 € = 4.485,00 €

Oppure

Colture foraggere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €

Seminativi conversione: 9,96 ha x 375 € = 3.735,00 €

Prato permanente 2,00 ha x 125 € = 250,00 €

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "Colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 2)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a 18 ha in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna	10 ha a prato avvicendato, 6 ha di erbai ed 2 ha a mais da granella
ALLEVAMENTI	10 UB di caprini certificati biologici e 3 UB di bovini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a 10, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (10 UB caprini certificati biologici x 1 = 10 ha).

L'allevamento di bovini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento degli 10,0 ha.

La restante superficie, pari a 8 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 10,00 ha x 600 € = 6.000,00 €

Seminativi conversione: 8,00 ha x 375 € = 3.000,00 €

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 3)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a 4 ha in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna	4 ha a prato avvicendato.
ALLEVAMENTI	8 UB di ovini certificati biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a tutta la SAU aziendale di 4 ha.

Il rapporto UB/Ha consentirebbe di richiedere 8 ettari di superficie, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (8 UB x 1 = Ha 8 di superficie massima); tali superfici non sono però nelle disponibilità dell'azienda.

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 4,00 ha x 600 € = 2.400,00 €

Se le particelle richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero 540 €.

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 4)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti parte in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, e parte in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a 7 ha in Comuni classificati da ISTAT di collina 12 ha in Comuni classificati ISTAT di pianura	7 ettari a seminativi (collina). 12 ettari a seminativi (pianura)
ALLEVAMENTI	10 UB di bovini certificati biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" determinata secondo il seguente metodo:

il sistema informativo Sis.Co. calcola la superficie massima richiedibile come gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" a partire dalle superfici aziendali ricadenti in pianura; nell'esempio 6 ettari.

Per determinare per quante UB è sufficiente il foraggio ottenuto dalle superfici di pianura si utilizza il coefficiente di conversione previsto dal bando, ovvero 0,67.

ettari 12 x 0,67 = 8,04 UB

Successivamente si determina la superficie massima richiedibile con riferimento alle superfici ricadenti in collina.

Dal momento che l'allevamento è costituito da un equivalente di 10 UB, il richiedente può selezionare a premio nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" le restanti superfici ricadenti in collina fino ad un massimo di 1,96 ettari.

Dato che in collina il rapporto UB/Ha = 1 significa che in collina è possibile richiedere come colture foraggere 1,96 ettari derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1.

Nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" può essere richiesta a premio una superficie massima complessiva pari a 13,96 ha (12 + 1,96).

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento dei 13,96 ha.

La restante superficie, pari a 5,04 ha (19-13,96) deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione:

$$13,96 \text{ ha} \times 600 \text{ €} = 8.214,00 \text{ €}$$

Seminativi conversione:

$$5,04 \text{ ha} \times 375 \text{ €} = 1.890,00 \text{ €}$$

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTERADICI



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 - Agricoltura Biologica

ALLEGATO F

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CAMBIO BENEFICIARIO

FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 11. DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014.

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____
provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____
_____ (*indirizzo completo del beneficiario*),
titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA
_____, con sede in _____ (*indicare sede
legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID
procedimento ultima domanda valida se esistente*)

in qualità di cessionario (subentrante);

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____
provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____
_____ (*indirizzo completo del beneficiario*),
titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA
_____, con sede in _____ (*indicare sede
legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID
procedimento ultima domanda valida*)

in qualità di cedente

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE / PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste dal presente bando e dal decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 relativamente al Cambio Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di richiesta di autorizzazione “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” presentata a Sis.Co. dopo il 20 novembre 2019 ed entro il 31 dicembre 2019.

Il subentrante dichiara:

- di assumere gli impegni dell’operazione connessa alle superfici trasferite a far data dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario fino al 31/12/2019;
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all’anno 2019 verrà erogato interamente al cedente;
- di essere consapevole che la richiesta di autorizzazione presentata a Sis.Co. entro il 31 dicembre deve essere riferita all’anno campagna 2020;
- di impegnarsi a presentare a Sis.Co. la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento “Misura 11 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” a valere sull’annualità 2020.

Data

Firma del subentrante (cessionario)

Infine chiedono di essere informati circa l’esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec) _____

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Luogo e Data

Il presente modello debitamente compilato e sottoscritto deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”, mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all’altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.

FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG DELEGATO (UE) 640/2014– RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

Allegato G – scheda informativa


PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI
2014 2020

SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA

TITOLO	Misura 11 Agricoltura Biologica. Disposizioni attuative per l'anno 2019.
DI COSA SI TRATTA	Il bando regola l'applicazione della Misura 11 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2019.
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che risultano essere "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (recepite le modifiche dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2393/2017), dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014. A livello nazionale è disciplinata dall'art. 3 del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, dall'art. 1 del DM 9 agosto 2018 n. 7839 e dalla Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 99157 del 20.12.2018.</p> <p>I beneficiari devono essere iscritti all'elenco nazionale operatori biologici alla data del 1/1/2019 o aver presentato in SIB una notifica di attività biologica entro il 31/12/2018.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria del bando per l'anno 2019 è pari a Euro 7.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	E' concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'adozione e al mantenimento del metodo di produzione biologico ai sensi dei reg.(CE) n. 834/2007 e reg. (CE) n. 889/2008 e dalla normativa nazionale relativa alla produzione agricola biologica.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno.
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Le domande di sostegno (iniziali) sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi che si avvale degli Uffici Territoriali Regionali competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio.</p> <p>L'istruttoria è tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti da ogni operazione. Le operazioni istruttorie sono coordinate attraverso un Gruppo Tecnico di supporto alla valutazione.</p> <p>Le domande per cui la verifica dei requisiti da esito positivo vengono ammesse con decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.</p> <p>Non sono previsti punteggi di selezione ma solo criteri di accesso preferenziale rivolti all'applicazione delle operazioni in aree più sensibili dal punto di vista ambientale, ad esempio superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree Protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.</p>
DATA DI APERTURA	27 febbraio 2019
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2019
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per la Misura 11.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):

	<p>Responsabile di Operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.67.65.25.53 Referenti: Chiara Carasi Tel. 02.6765.22.71 Email: chiara_carasi@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it</p> <p>Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215 Referente: Veronica Agostoni Tel. 02.6765. 8746 Email: veronica_agostoni@regione.lombardia.it</p>
--	--

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.



ALLEGATO H TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;

- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6 Tempi di conservazione dei dati

Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7 Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.